

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Proposta di concordato minore

ex art. 74 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Nell'interesse di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente a La Spezia, [REDACTED], ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Linda Farnesi, situato in La Spezia, Via Tommaseo, 28, quale Professionista e Gestore della Crisi, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Messuri (C.F. MSSPLA64P02E463Q), giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo mail paolomessuri@pec.it;

Premesso che

A seguito di istanza di nomina di un Gestore della Crisi da sovraindebitamento presentata in data 13 giugno 2022, l'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati della Spezia, con provvedimento n. 21 del 2022 ha nominato l'Avv. Linda Farnesi quale professionista con funzioni di gestore della crisi.

Il Gestore accettava l'incarico e il 7 luglio 2022 il ricorrente formulava a questo Tribunale un'istanza di liquidazione controllata del proprio patrimonio (procedura iscritta al n. 26/2022 R.G). Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per la ritenuta assenza, in capo al ricorrente, di un credito futuro da offrire ai creditori e riconducibile a un rapporto giuridico identificato e già esistente, quale un rapporto di lavoro dipendente (in virtù del quale, mese per mese, matura un credito del sovraindebitato nei confronti del datore di lavoro) [REDACTED] infatti quale avvocato libero professionista, non era titolare, al momento della presentazione della domanda, di un reddito fisso derivante un rapporto di lavoro dipendente (cfr. Tribunale della Spezia, 09.03.2023). Ad oggi il sig. [REDACTED] olge regolarmente, oltre all'attività di libero professionista, anche quella di Giudice Onorario presso il Tribunale di Massa, in forza di un rapporto di lavoro stabile e stipendiato mensilmente dal Ministero della Giustizia ed ha così formulato una nuova proposta di accesso alle procedure di sovraindebitamento: una proposta di concordato minore con apporto di finanza esterna.

Tutto ciò premesso

- **Istanza di accesso alla procedura**

A seguito di apposito accesso da parte del ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi c/o l'Ordine degli Avvocati della Spezia ha nominato Gestore l'avv. Linda Farnesi e veniva così predisposta la presente proposta di concordato minore ex art. 74




del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con apporto di finanza esterna.

Nella fattispecie infatti ricorrono i presupposti di ammissibilità in quanto il ricorrente:

- Versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), trovandosi in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. b), ossia in uno stato che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;
- Si trova nella condizione di cui all'art. 74, comma 1, CCII, non rivestendo la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c);
- Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, capo II del CCII. Significativo è il provvedimento della dott.ssa Lottini;
- Non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
- Non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- Non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- L'Organismo di Composizione della Crisi “O.C.C.” dell'Ordine degli avvocati della Spezia è costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII.

- Cenni storici sulle cause di sovraindebitamento

La situazione di sovra-indebitamento del debitore trae sostanzialmente origine dalle conseguenze di una grave condizione emotiva contraddistinta da vissuti di incertezza, sfiducia, difficoltà e disorientamento, derivanti da una malattia. La situazione psico-fisica protrattasi per diversi anni ha determinato la destabilizzazione dell'equilibrio portando il sig.  disinteressarsi del lavoro, del suo andamento ed a trascurare la gestione economico-patrimoniale.

Questa parentesi di vita, oggi fortunatamente chiusa, ha determinato l'accumulo di debiti erariali e previdenziali (non pagati alle scadenze) che, con l'applicazione di sanzioni, interessi e aggi, sono oggi divenuti eccessivamente onerosi ed impagabili, riverberandosi negativamente sulla posizione personale dell'esponente debitore. Trattasi, come si dirà a breve, d'una esposizione debitoria erariale e pensionistica affrontata dal debitore con l'accesso alla rottamazione e con dilazioni e definizioni bonarie.

Questo tentativo di stabilizzazione dell'esposizione verso l'Erario e la Cassa Forense si è dimostrato comunque insostenibile per l'eccessiva onerosità delle rate, sproporzionate rispetto al reddito mensile che è andato per altro sensibilmente a diminuire a causa della crisi della professione forense. Nell'ultimo decennio si è assistito infatti all'inesorabile



decadimento della professione legale, oggi divenuta una professione di scarso prestigio, appesantita dalle disfunzioni dell'amministrazione della giustizia, dalla bulimia legislativa, dall'incremento considerevole del numero degli iscritti. A ciò si aggiunga l'impoverimento della clientela a causa del perdurare e dell'aggravarsi della crisi economica, gli esigui compensi percepiti, specie a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari, a cui devono aggiungersi il contenuto delle convenzioni che alcune banche, assicurazioni ed altri enti propongono ai legali fiduciari, evidenziandone l'inadeguatezza. Ad aiutarci a capire la crisi della professione, in cui si è tra l'altro trovato coinvolto il collega ██████████ sono i dati diffusi dalla stessa Cassa Forense sui redditi dichiarati dagli avvocati negli ultimi 5 anni che, se si confrontano con i guadagni medi degli avvocati nel decennio precedente, sono meno della metà. Oggi il reddito medio si attesta attorno ai 40mila euro annui e la crisi globale deriva da molteplici fattori tra i quali le elevate spese (Contributi unificati marche e tasse di registro) che hanno determinato una fuga dalla giustizia dei settori più poveri e dei settori economici che trovano difficoltà a proporsi davanti al giudice perché devono pagare un "biglietto d'ingresso" elevatissimo. Nel sistema generale, quando non c'è produzione di reddito (dovuta alla crisi economica del periodo) risulta secondario ricercare i soldi per poter pagare l'avvocato o per affrontare un giudizio. A ciò si aggiungano i ritardi nella macchina giudiziaria che determinano anch'essi crisi economica, per il fatto di non potere celermente raggiungere l'obiettivo e gli elevati costi di gestione di uno studio e l'elevata tassazione. In via generica la retribuzione media di un avvocato può aggirarsi sui 1.400 euro al mese. Molti avvocati hanno reagito nel complesso bene alla crisi anche se è da notare che il 54,4% degli avvocati ha dichiarato una contrazione dei guadagni negli ultimi anni. Di contro, molti, troppi, hanno rinunciato ad esercitare, fattore che contribuisce a delineare i contorni della crisi della professione forense. Al fattore crisi della professione Forense si aggiunga la complice introduzione di novità legislative in primis, che seppur introdotte con l'obiettivo di tutelare le professioni, finiscono per essere ricordate più per i loro risvolti negativi. Si pensi a tal proposito all'obbligo di preventivo scritto e all'assicurazione obbligatoria. In una professione che spesso risulta legata nella maggior parte dei casi alla dimensione locale (comunale o provinciale) va inoltre considerato che gli avvocati che risiedono all'interno di realtà come quella Spezzina hanno risentito maggiormente della crisi. Infine, i fattori della crisi devono anche ricercarsi nei vincoli di natura europea che hanno consentito l'eccesso di presenze "falsamente" europee.



Il passivo riferito al [REDACTED] si riferisce, come accennato, a mancati pagamenti alla Cassa Forense ed all'Erario; debiti non voluti ma conseguenza dei pochi e/o mancati incassi e della crisi psicologica che, suo malgrado, lo ha colpito a seguito di malattia. L'aumento dei costi della professione, l'elevata contribuzione e l'alta tassazione sono i fattori che contribuiscono ora ad appesantire notevolmente la situazione economica del ricorrente. In definitiva la crisi psicologica subita, l'andamento negativo della professione e i debiti nei confronti dell'erario e della Cassa Forense hanno determinato l'attuale situazione di sovra-indebitamento cui [REDACTED] intende porre rimedio.

Con l'odierno ricorso il debitore vuole tutelare e valorizzare la propria dignità, trovandosi oggi in uno stato di disagio economico, familiare e sociale, il tutto al fine di reinserirsi attivamente nel contesto sociale ed economico, riacquistando speranza e prospettiva di ripartenza da una situazione debitoria che lo schiaccia anche a livello psicologico.

- Documentazione di riferimento

Il ricorrente ha messo a disposizione dell'OCC tutta la documentazione richiesta dal Nuovo Codice e dal Gestore depositata nel fascicolo. In particolare:

- a) il piano con le dichiarazioni dei redditi annuali concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla relazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi e altre entrate proprie, con l'indicazione di quanto occorra al proprio mantenimento

Dai documenti e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente può così riferirsi.

- In ordine ad atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo quinquennio

Negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha posto in essere atti di straordinaria amministrazione strettamente rientranti nell'elenco di cui all'art. 94, c. 2, del CCII.

- In ordine alla situazione reddituale e patrimoniale ed economica.

Il reddito:

L'andamento del reddito di [REDACTED] è stato il seguente:

- anno 2019 reddito lordo € 83.633
- anno 2020 reddito lordo € 42.041



- Anno 2021 reddito lordo € 54.242

- Anno 2022 reddito lordo € 69.459

Dall'anno 2023 il ricorrente è alle dipendenze, in regime di non esclusività, del Ministero dell'economia e delle finanze quale Giudice di Pace Onorario presso il Tribunale di Massa. Percepisce uno stipendio netto di circa 1900 euro mensili.

Il debitore ha cercato in tutti i modi di far fronte ai debiti "Istituzionali" con rateazioni e l'accesso alla "rottamazione" versando negli ultimi 10 anni oltre 238mila euro, tra capitale interessi e sanzioni. Oggi ha in essere delle rateizzazioni che non riesce più a sostenere.

Le proprietà.

Il ricorrente non ha in proprietà o comproprietà beni immobili e/o mobili registrati. Non è intestatario di polizze e non ha partecipazioni in società di persona e/o di capitale. Risiede con la anziana madre in una casa situata in La Spezia, [REDACTED] e provvede direttamente al pagamento delle utenze dell'immobile.

L'attuale stipendio di € 1900,00 percepito quale Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Massa costituisce la primaria fonte di reddito. Infatti seppur abbia scelto il regime di non esclusività, nella realtà ha poco tempo da dedicare alla libera professione. Oggi l'unica certezza economica è quindi costituita dal predetto stipendio che gli consente di vivere ma non certo di onorare regolarmente le proprie obbligazioni, rilevandosi insufficiente ad affrontare integralmente le proprie pregresse esposizioni debitorie.

Le spese mensili.

Il debitore mensilmente sostiene una spesa di circa € 1.650,00 così calcolate: per la gestione dell'abitazione circa € 500, (utenze e mantenimento ordinario), per la gestione dello studio condiviso con altri professionisti, circa €150,00, (quota utenze e condominio) e spese irrinunciabili, parametrare con l'ISTAT: per prodotti alimentari e bevande € 400,00 (valore Istat € 461,17), per abbigliamento e calzature € 100,00 (valore Istat € 98,59), per servizi sanitari e spese per la salute € 100,00 (valore Istat € 123,68), per i trasporti € 200,00 (valore Istat € 257,22), per servizi ricettivi e di ristorazione €100,00 (valore Istat € 103,85) e per spese impreviste, visite mediche specialistiche, dentista, manutenzione o sostituzione elettrodomestici etc. etc. € 100 (totale € 1.650,00).

Orbene, il sig. [REDACTED] intende quindi destinare alla soddisfazione dei creditori, per i prossimi 36 mesi (3 anni), oltre alla finanza esterna di cui infra, € 380 mensili del proprio



stipendio di € 1.900,00, pari a complessivi € 13.680¹.

Comporre una crisi da sovra-indebitamento, lo si ricorda a chi scrive, significa ristabilire un equilibrio economico quando il soggetto ha un volume di debiti che non gli consente di far fronte al sostentamento proprio o della propria famiglia, quindi, nel caso del ricorrente sig. [REDACTED] che ha riconosciuto e comprovato di trovarsi in una situazione da sovra-indebitamento, l'accesso alla procedura è l'unica e la più conveniente soluzione. Oggi, a causa del particolare periodo storico che registra un costante e incontrollato aumento dei prezzi, si sta assistendo ad un ulteriore deterioramento del reddito di famiglie e imprese; il reddito del ricorrente, pertanto, è sufficiente a coprire a malapena le spese professionali, il pagamento della rata del mutuo ed a soddisfare le ordinarie esigenze familiari ma si rivela del tutto insufficiente ad affrontare i debiti.

Il ricorrente ha dato prova della volontà di onorare i suoi debiti e, oggi, mette a disposizione dei creditori quanto possibile e nella sua disponibilità, oltre alla finanza esterna di cui infra, significando che alle esposizioni debitorie maturate verso l'erario e la Cassa Forense, vanno aggiunti debiti verso la sig.ra [REDACTED], oltre ai compensi relativi all'avv. Linda Farnesi, quale organismo di composizione della crisi nominato e dell'avv. Paolo Messuri quale professionista incaricato di valutare e predisporre la presente proposta, rispettivamente per € 4.880, ed € 3.000 (oltre accessori), dei quali l'esponente si riconosce debitore.

Oggi, a causa del particolare periodo storico che registra un costante e incontrollato aumento dei prezzi, si sta assistendo ad un ulteriore deterioramento del reddito di famiglie e imprese; il reddito del ricorrente, pertanto, è sufficiente a coprire a malapena le spese professionali, il pagamento della rata del mutuo ed a soddisfare le ordinarie esigenze familiari ma si rivela del tutto insufficiente ad affrontare i debiti.

Intervento di un garante – finanza esterna

L'attivo prontamente liquidabile, rappresentato dal reddito derivante dalla propria attività di Giudice di Pace Onorario, al netto di quanto necessario al ricorrente per il proprio mantenimento, consentirebbe una minima soddisfazione del ceto creditorio (€ 380 mensili x 36 mesi = 13.680), pertanto, ai sensi dell'art. 74 CCI viene previsto "... *l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori*". Ciò da parte della compagna del ricorrente, sig.ra [REDACTED] che si è

¹ Quanto offerto è pari alla quota pignorabile dello stipendio.



dichiarata disposta ad apportare prontamente ed irrevocabilmente, quale atto di liberalità senza obbligo di restituzione da parte del sig. [REDACTED] la somma di € 20mila da destinare ai creditori, oltre all'accollo del costo dell'OCC e dello scrivente avvocato. L'efficacia dell'apporto e dell'accollo rimangono, tuttavia, sospensivamente condizionati ad un evento futuro, individuato nell'omologa del presente piano.

La convenienza rispetto alla liquidazione controllata

Nel premettere che il reddito eventuale derivante dall'attività di avvocato non può considerarsi patrimonio liquidabile in una procedura di liquidazione controllata², che il ricorrente ha intenzione di sospendere definitivamente la libera professione per concentrarsi, a tempo pieno, nell'attività di Giudice di Pace Onorario, l'aver destinato ai propri creditori 1/5 dello stipendio per 72 mesi e la finanza esterna apportata dalla sig. [REDACTED] che, per altro, si accolla le spese di procedura, rendere la presente proposta maggiormente vantaggiosa per i creditori in termini economici e temporali. Si osservi:

<u>ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (su base annua)</u>	
- 1/5 dello stipendio di € 1900= € 380,00 x 13 mensilità x 6 anni	29.640,00
- Reddito da lavoro autonomo (futuro, incerto, aleatorio)	<u>non quantificabile</u> ³
- Decurtazione spese di procedura (OCC, legale e liquidatore)	(10.880,00)
<u>TOTALE IPOTESI LIQUIDATORIA (IRRICEVIBILE)</u>	<u>18.760,00</u>
Proposta Concordato Minore (su base annua)	
-1/5 dello stipendio di € 1900= 380,00 x 13 x 6 anni durata piano	29.640,00
-Finanza terza subordinata all'omologa (già a mani del Gestore in forma di assegno circolare)	20.000,00
- accollo spese di procedura (OCC, Legale)	-----
<u>TOTALE IPOTESI CONCORDATO</u>	<u>49.640,00</u>

² dove l'accesso "... appare ammissibile solo quando nel patrimonio del debitore vi sia un qualche bene liquidabile e, in particolare, almeno un credito futuro che sia riconducibile ad un rapporto giuridico identificato e già esistente la liquidazione controllata può essere ammessa in presenza, ad esempio, di un rapporto di lavoro dipendente, in virtù del quale, mese per mese, maturi un credito del sovraindebitato verso il datore di lavoro; al contrario, la liquidazione non appare ammissibile in presenza di un'attività (ad esempio) di lavoro autonomo, qualora non venga offerto di liquidare un credito già esistente, oppure un credito che sorgerà a seguito di una prestazione dedotta in un contratto già concluso, ma con solo crediti che potrebbero sorgere in virtù di rapporti giuridici non ancora in essere (nello svolgimento ordinario della professione o del lavoro)".

³ assumerebbe rilevanza, peraltro, soltanto in termini di utilità spravvenuta rilevante.



L'odierna proposta vede assegnare a tutti i creditori una percentuale del loro credito che, seppur modesta, è certamente superiore a quella ricavabile da una liquidazione.

Riepilogo attivo

L'attivo posto a disposizione dei creditori è quindi costituito da € 29.640, pari ad 1/5 dello stipendio per 6 anni dall'omologa e da € 20.000 di finanza esterna, versata solo in caso di omologa del piano, così come l'accollo dei costi di procedura da parte della sig.ra XXXXXXXXXX

Riepilogo passivo

Si riportano di seguito i dati sintetici del passivo:

TABELLA PASSIVO


PASSIVO			
- Avv. Linda Farnesi (OCC)	€ 4.880,00 (IVA inclusa)	Contratto OCC	Prededuttivo
- Avv. Paolo Messuri	€ 3.806,40	Preavviso parcella	Prededuttivo
- Cassa Forense	€ 150.557,16	Pec e cartelle	Privilegio generale ex art. 2754 c.c.
- Agenzia delle Entrate (Imposte e IVA non versate)	€ 214.354,23 ⁴	Pec e cartelle	Privilegio generale ex art. 2752 e 2752, 1 c., c.c.
- Comune di Viareggio – Pol. Municipale (Contravvenzione CdS)	28,54 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.
- Comune di Carrara – Pol. Urbana (Contravvenzione CdS)	42,63 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.
- Comune di Genova - pol. Urbana (Contravvenzione CdS)	19,35 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.

⁴ Ivi incluse le somme già passate a riscossione di cui alle cartelle trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione –l'importo di € 33.913,50 risulta attualmente sospeso ma è comunque conteggiato ai fini della quantificazione del debito esistente.



- Prefettura di Parma (Contravvenzione CdS)	41,93 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.
- Prefettura di Livorno (Contravvenzione CdS)	111,42 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Privilegio generale ex art. 2752, 3 c., c.c.
- PACETTI Sarah	€ 69.140,00	Scrittura privata	Chirografo
- Regione Liguria (bollo auto)	1.656,56 (importo sospeso dall'agente della riscossione)	Estratto Ag. Entrate Riscossione	Chirografo ⁵
TOTALE PASSIVO	€ 444.638,22		

La proposta

Stante l'incapienza del patrimonio del ricorrente rispetto all'indebitamento complessivo,  formula la presente proposta con l'intento di assicurare ai creditori una quota di rientro del loro credito pari, almeno, a quella ottenibile in caso di liquidazione, di dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti, assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, trovando così il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile. Tutto ciò per consentire al ricorrente una "nuova partenza", ovvero una nuova possibilità di lasciarsi definitivamente alle spalle l'esperienza del sovraindebitamento e ripartire con il diritto di avere una vita dignitosa e serena.

La proposta di concordato non necessita di suddivisioni in classi e vedrà soddisfatti i creditori come segue.

⁵ Privilegio speciale degradato a chirografo ex art. 2758 c.c.



ATTIVO REALIZZABILE	Privilegio	Valore credito	Percentuale pagata	Onere concordatario	Alternativa liquidatoria
Debiti					
<u>OCC</u>	Predeuttivo	€ 4.880,00	100 %	(€ 4.880,00) Pagate dal terzo	€ 4.880,00
<u>Avv. Paolo Messuri</u>	Predeuttivo	€ 3.806,40	100 %	(€ 3.806,40) Pagate dal terzo	€ 3.806,40
<u>Cassa Forense</u>	Privilegio generale ex art. 2754 c.c.	€ 150.557,16	19,68 %	€ 29.640,00 (Finanza del debitore)	€ 14.713,60 (al netto delle spese della procedura, oltre al liquidatore)
<u>Cassa Forense (privilegiato incapiente degradato a chirografo)</u>	Chirografo	€ 120.917,16	6%	€ 7.363,79 (Finanza esterna)	0,00
<u>Agenzia Entrate (privilegiato incapiente degradato a chirografo)</u>	Chirografo	€ 214.354,23	5%	€ 10.717,71 (Finanza esterna)	0,00
<u>Enti Locali (privilegiato incapiente degradato a chirografo)</u>	Chirografo	€ 243,87	4,23%	€ 10,31 (Finanza esterna)	0,00
<u>Regione Liguria (privilegiato incapiente degradato a chirografo)</u>	Chirografo	€ 1.656,56	2,50%	€ 41,41 (Finanza esterna)	0,00
<u>Pacetti Sarah</u>	Chirografo	€ 69.140,00	2,70%	€ 1.866,78 (Finanza esterna)	0,00
<u>Totale</u>		-		€ 49.640,00	€ 14.713,60

Come si può notare, grazie all'accolto del terzo non impattano le spese del Gestore della crisi, avv. Linda Farnesi (€ 4.880,00 prededuzione) e quelle del sottoscritto avv. Paolo Messuri, con la finanza messa a disposizione del debitore viene soddisfatta la quota di privilegio della Cassa Forense al 19,68% e con la finanza esterna, apportata in caso di omologa, vengono soddisfatti i privilegi degradati a chirografo e i chirografari.

Nello specifico, ex all'art. 78 Codice della Crisi, i creditori avranno la possibilità di sollevare contestazioni relative al rango del proprio credito e/o relativamente all'importo inserito nel passivo dopo la comunicazione dell'eventuale decreto di apertura e sarà a seguito della sentenza di omologazione che i crediti verranno definitivamente accertati nella misura e nel relativo rango.



Avv. Paolo Messuri
Via xx settembre, 66
19121 – La Spezia
Tel. 0187 1505650 – 0187 1505651
p.messuri@mravvocati.it; paolomessuri@pec.it

La finanza esterna da parte della signora [REDACTED], compagna del ricorrente, è garantita dall'assegno circolare già versato a mani del Gestore e bancabile all'omologa. L'avv. Linda Farnesi, gestore della crisi, ha attestato la fattibilità delle condizioni del presente piano che prevede, lo si ripete, che ai tutti i creditori privilegiati e chirografari venga offerta una somma, pur modesta, ma certamente superiore a quella ricavabile da una liquidazione.

Istanza di sospensione

Con la proposta di concordato, si chiede al Tribunale, ex art. 78, comma 2, lettera d) CCII, che con il decreto di apertura venga disponga la sospensione di ogni procedimento esecutivo e il divieto di iniziare azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore fino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo, posto che un'eventuale esecuzione individuale potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano proposto.

Tutto ciò premesso, il ricorrente

Chiede

All'Ill.mo Tribunale di essere ammesso ai benefici di cui agli artt. 74 e ss. del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa. Ai sensi dell'art. 83, comma 1, CCII il ricorrente insiste fin d'ora, in caso di revoca o risoluzione della presente procedura, la liquidazione controllata.

All'uopo allega la seguente documentazione:

- 1) Relazione Gestore della Crisi avv. Linda Farnese
- 2) Elenco creditori con indicazione delle somme dovute, delle rispettive cause di prelazione e del domicilio digitale
- 3) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 4 anni
- 4) copia assegno circolare rilasciato dalla sig.ra margherita Ceola.

La Spezia, 28/11/2023

Avv. Paolo Messuri

Il gestore della crisi

Avv. Linda Farnese

La garante Margherita Ceola

